

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2611-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'interno

e col Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 4110)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 dicembre 2003

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 dicembre 2003*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge autorizza la ratifica di una modifica all'articolo 1 della Convenzione del 1980, sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati. Questo provvedimento integra, con sei nuovi paragrafi, l'originaria formulazione dell'articolo 1 della Convenzione citata. Lo scopo è quello di estendere l'applicazione della Convenzione anche ai conflitti armati non internazionali, come definiti dall'articolo 3 della Convenzione di Ginevra sulla protezione delle vittime di guerra.

La finalità è, evidentemente, quella di estendere la tutela prevista dalla Convenzione del 1980 alle situazioni di crisi deri-

vanti dai conflitti interni e guerre civili, che nell'attuale contesto internazionale appaiono oramai prevalenti, provocando un bilancio sempre più elevato di vittime militari e civili. Occorre tuttavia rilevare che, secondo quanto previsto dal paragrafo 2, l'allegato al provvedimento la Convenzione del 1980 comunque non si dovrebbe applicare alle situazioni «di tensione e di disordini interni, come le sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere simile che non si possono qualificare come conflitti armati». Per le ragioni esposte, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Calogero SODANO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

20 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostantivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo 1 della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) del 10 ottobre 1980, adottato a Ginevra il 21 dicembre 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione del 10 ottobre 1980 cui al medesimo articolo 1.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

